Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 aprile 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3513 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1169.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, 31 ottobre 1929, n. 2473, 30 ottobre 1930, n. 1916, 22 ottobre 1931, n. 1339, 27 ottobre 1932, n. 2098, 13 dicembre 1934, n. 2408, 1° ottobre 1936, n. 2462, 27 ottobre 1937, n. 2170, 9 maggio 1939, n. 1314, 5 ottobre 1939, n. 1744, 26 ottobre 1940, n. 2071, 27 aprile 1942, n. 469, 24 ottobre 1942, n. 1652 e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e 17 febbraio 1949, n. 97;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuto la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — Dopo la laurea in chimica aggiungere: « Laurea in chimica industriale ».

Dopo l'art. 63 aggiungere il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in « chimica industriale », col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 64. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici comune con la laurea in chimica, e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali del biennio di studi propedeutici quelli indicati all'art. 61 per il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica.

Sono insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione:

1) chimica fisica (biennale);
2) fisica tecnica;
3) chimica industriale (biennale);
4) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
5) esercitazioni di chimica fisica (biennale);
6) esercitazioni di chimica industriale (biennale);
7) impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
8) elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) fisica superiore;
5) elettrotecnica;
6) misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
7) chimica agraria;
8) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
9) chimica organica industriale;
10) elettrochimica;
11) chimica applicata;
12) siderurgia e metallurgia;
13) scienza dei metalli;
14) fisiologia ed igiene del lavoro industriale.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro di quelli da lui scelti tra i complementari.

All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può comunque subire variazioni durante il corso degli studi.

I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in chimica industriale e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1) chimica industriale (biennale);
2) impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
3) elementi di diritto e di legislazione sociale;
4) fisica tecnica;
5) esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di « fisica tecnica » eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti della iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in « chimica industriale ».

Art. 97. — Vengono soppressi gli insegnamenti complementari di cui ai numeri 27, 28, 29 e 30 ed aggiunti i seguenti:

« 27) chimica analitica;
28) chimica fisica;
29) chimica organica;
30) elettrochimica;
31) impianti industriali chimici;
32) metallurgia e metallografia;
33) tecnologie speciali;
34) complementi di matematica ».

Art. 102. — All'insegnamento « costruzioni stradali e ferroviarie » dopo le parole « topografia con elementi di geodesia » aggiungere: « scienza delle costruzioni ». Al secondo comma dopo « tecnologie generali » (chimica applicata) aggiungere: « tecnica ed economia dei trasporti (meccanica applicata, macchine), chimica fisica (chimica applicata), impianti industriali chimici (chimica industriale), elettrochimica (elettrotecnica), metallurgia e metallografia (chimica applicata e tecnologie generali) ».

Dopo l'art. 143 aggiungere i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un « corso di perfezionamento in matematica e fisica per l'insegnamento nelle scuole medie », col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 144. — E' istituito presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali un « Corso di perfezionamento in matematica e fisica per l'insegnamento nelle scuole medie ».

Art. 145. — Sono ammessi a frequentare il corso i laureati in matematica, in matematica e fisica, in fisica e in ingegneria.

Art. 146. — Il corso ha la durata di un anno e gli insegnamenti sono i seguenti:

1) complementi ed esercitazioni di matematica elementare;
2) complementi ed esercitazioni di analisi matematica;
3) complementi ed esercitazioni di geometria;
4) complementi ed esercitazioni di fisica generale;
5) preparazione delle esperienze dimostrative di fisica elementare;
6) critica dei principî e critica dei libri di testo.

Gli iscritti che avranno frequentato il corso conseguiranno un certificato di studi, dopo aver superato una prova scritta di matematica e una di fisica, nonchè una prova di capacità didattica ed un colloquio sugli argomenti svolti nel corso.

Per le Commissioni esaminatrici valgono le norme stabilite per le Commissioni degli esami di profitto.

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà.

Nell'attuale art. 144 il testo dell'ultimo periodo va così modificato:

« Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà ».

Dopo l'attuale art. 144 aggiungere i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un corso di perfezionamento in « trasporti ferroviari », col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 145. — E' annesso alla Facoltà d'ingegneria un corso di perfezionamento in trasporti ferroviari.

Art. 146. — Il corso ha la durata di un anno. Gli insegnamenti sono i seguenti:

1) complementi di meccanica applicata alle macchine;
2) complementi di elettrotecnica e di macchine elettriche;
3) trazione elettrica;
4) studio e progetto della locomotiva;
5) studio e progetto dei veicoli;
6) esperimenti sul materiale rotabile e condotta dei mezzi di trazione;
7) esercizio del materiale rotabile;
8) circolazione e segnalamento;
9) tecnologie speciali.

Detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed, eventualmente, da conferenze.

Al termine del corso la Facoltà rilascia un certificato di studi per il conseguimento del quale è necessario aver superato gli esami delle singole materie.

Per le Commissioni esaminatrici valgono le norme stabilite per le Commissioni degli esami di profitto.

Al corso di perfezionamento sono ammessi i laureati in ingegneria. Coloro che non avessero frequentato e superato l'esame di tecnica ed economia dei trasporti sono tenuti a frequentare tale insegnamento, ed a superare il relativo esame.

Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti sono stabilite di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

Nell'attuale art. 155 aggiungere dopo la parola « urologia » « in igiene e in clinica dermosifilopatica ».

Nell'attuale art. 157 aggiungere al primo periodo le parole « ed eventualmente di altre Facoltà ».

Dopo l'attuale art. 204 aggiungere i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della « Scuola di perfezionamento in igiene », e della « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ».

Scuola di perfezionamento in igiene.

Art. 205. — Il corso della Scuola ha la durata di due anni. Il direttore dell'Istituto d'igiene è direttore della Scuola.

Art. 206. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) igiene generale: aria, suolo, acqua, abitazioni, alimentazione;

2) igiene speciale: infantile, della persona, scolastica, urbana, rurale, dei trasporti, ospitaliera, del lavoro;

3) epidemiologia generale e speciale e profilassi;

4) microscopia e micrografia applicata all'igiene;

5) microbiologia, parassitologia, virus, immunologia;

6) chimica e fisica applicata all'igiene;

7) patologia e clinica delle malattie infettive;

8) malattie professionali e del lavoro;

9) demografia e statistica sanitaria, legislazione sanitaria;

10) ingegneria sanitaria;

11) macelli ed ispezioni delle carni;

12) tecnica batteriologica e sierologica applicata alla diagnostica delle malattie da infezione;

13) esercitazioni di laboratorio nel campo della fisica e della chimica applicata all'igiene;

14) tirocinio pratico per la direzione di un ufficio sanitario provinciale e comunale, per la direzione di un ospedale e di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

15) esame d'impianti e progetti d'impianti a carattere igienico-sanitario.

Art. 207. — L'insegnamento teorico e pratico è impartito dal direttore dell'Istituto coadiuvato, volta per volta, da altri professori, liberi docenti della disciplina, assistenti dell'Istituto e dirigenti di servizi sanitari che egli stesso indicherà.

Art. 208. — E' obbligatoria la frequenza ai singoli corsi nonchè alle esercitazioni pratiche. Gli iscritti devono presenziare anche le lezioni d'igiene impartite agli studenti di medicina e chirurgia e a quelli d'ingegneria.

Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere turni d'internato stabiliti dal direttore della Scuola. Il servizio d'internato comporta l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.

Art. 209. — Per conseguire il certificato annuale di profitto gli iscritti devono sottoporsi ad una prova consistente nello svolgimento di un tema scritto, di un esame orale e di prove di laboratorio relative al programma svolto durante l'anno in corso.

Art. 210. — Per ottenere il diploma, gli iscritti, superato l'esame teorico-pratico alla fine del secondo anno di corso, dovranno sostenere la discussione di una dissertazione scritta su un argomento di indole sperimentale e compilativa.

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica.

Art. 211. — La Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha la durata di due anni (I e II corso, annuali), ed ha sede nella clinica dermatologica dell'Università. Il direttore della clinica è direttore della Scuola.

Possono iscriversi alla Scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 212. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) anatomia e fisiologia della cute e degli organi sessuali;

b) patologia generale della cute degli organi sessuali;

c) patologia, semeiotica e clinica dermatologica;

d) venerologia clinica (sifilide e altre malattie veneree);

e) terapia medica dermatologica, ed eudermia chirurgica;

f) radiologia e terapia fisica dermatologica;

g) terapia venereologica;

h) igiene della cute, profilassi dermatologica (dermatosi professionali, ecc.);

i) profilassi anti-venerea.

Art. 213. — I corsi sono tenuti da professori di ruolo delle relative materie col concorso degli assistenti dei singoli istituti.

Art. 214. — Gli iscritti alla Scuola hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle relative esercitazioni frequentando abitualmente la clinica dermatologica quali medici interni.

Art. 215. — Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di ciascuno dei due anni di corso. Alla fine del secondo anno segue l'esame di diploma. Questo consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento di pertinenza delle discipline dermatologiche e venereologiche.

Art. 216. — Superati gli esami di profitto e l'esame di diploma il candidato consegue il diploma e il titolo di specialista in clinica dermosifilopatica.

Art. 217. — Su proposta del direttore della Scuola, la Facoltà medica può esonerare da un anno di corso i laureati forniti di documenti e titoli di studio atti a comprovare una sufficiente preparazione nel campo della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1950
Atti del Governo, registro n. 32, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1949, n. 1170.

Inclusione fra i monumenti nazionali della casa natale di Luigi Pirandello, sita in Agrigento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata l'opportunità che la casa natale di Luigi Pirandello sita in Agrigento sia conservata ed additata al rispetto della Nazione per l'interesse storico che si collega alla memoria del grande narratore e drammaturgo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La casa natale di Luigi Pirandello, sita in Agrigento, è dichiarata monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950, n. 127.

Inclusione dell'abitato di Scarperia, in provincia di Firenze, nell'elenco degli abitati da consolidare, a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 10 settembre 1949, n. 2417;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Scarperia in provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1950, n. 128.

Soppressione della Legazione al Cairo e istituzione, nella stessa sede, di una Ambasciata.

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa la Legazione al Cairo e viene istituita, nella stessa sede, una Ambasciata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1950 n. 129.

Riduzione a Consolato di 1ª categoria del Consolato generale di 1ª categoria in Francoforte.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Consolato generale di 1ª categoria in Francoforte viene ridotto a Consolato di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1948 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164, del 17 luglio 1948 — con il quale il rag. Carlo Alberto Giannini fu Luigi, fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;
Vista la dichiarazione in data 20 dicembre 1949, con la quale il predetto rag. Giannini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Visti i pareri favorevoli espressi dall'ispettore superiore del Tesoro, addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Roma, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 20 dicembre 1949, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Carlo Alberto Giannini fu Luigi dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1950
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 91. — GRIMALDI

(1443)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950.

Nomina di sette agenti di cambio della Borsa valori di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 9 dicembre 1948, n. 286, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina di sette agenti di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1950, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 87, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Palermo;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, numero 843, e l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, in forza dei quali deve essere riservata agli ex combattenti, che risultino idonei nei pubblici concorsi, non oltre la metà dei posti da conferire;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo, sono nominati agenti di cambio presso la Borsa stessa:

1. Mortillaro dott. Giovanni fu Francesco, ex combattente;
2. Campana dott. Manlio fu Giovanni;
3. Restivo dott. Antonio fu Nicolò;
4. Pretonari Giuseppe fu Alfredo, ex combattente;
5. Azzolina Ferdinando fu Francesco;
6. Gualco Giovanni Battista fu Giacomo, partigiano combattente;
7. Ghio Giacomo fu Davide, ex combattente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1950
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 92. — GRIMALDI

(1447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1925, registro n. 5 Finanze, foglio n. 384, con il quale il dott. Bernabò Brea Giuseppe fu Torquato, fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione, con la quale il predetto dott. Bernabò Brea ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro, addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 31 dicembre 1949, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Bernabò Brea Giuseppe fu Torquato dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1950
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 89. — GRIMALDI

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1950.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società anonima prodotti chimici Bottazzi e C. (S.A.B.O.), con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la S.A.B.O. Società anonima prodotti chimici Bottazzi e C., con sede in Bergamo, esistendo nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca e nominato sindacatore il rag. Giovan Battista Cortinovis;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita delle n. 490 azioni della Società suddetta intestate alla Deutsche Hydrierwerke A.G. di Chemnitz (Germania), non esistono più, nella S.A.B.O. Società anonima prodotti chimici Bottazzi e C., interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sindacato summenzionato;

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 17 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S.A.B.O. - Società anonima prodotti chimici Bottazzi e C., con sede in Bergamo, e nominato sindacatore il rag. Giovan Battista Cortinovis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ladislao Andrea Klein di Bartolomeo, nato a Ragaly (Ungheria) il 26 maggio 1914, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1460)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 72

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 aprile 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,25
» Firenze	624,80	145,25
» Genova	624,825	145,20
» Milano	624,825	145,30
» Napoli	624,60	144,90
» Roma	624,80	145,40
» Torino	624,875	145,25
» Trieste	624,825	145,30
» Venezia	624,85	145,30

Media dei titoli del 13 aprile 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,325
Id. 3,50 % 1902	71,175
Id. 3 % lordo	49,90
Id. 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	75,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,85
Id. 5 % 1936	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 aprile 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 145,35

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4389 — Data: 3 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Cutrona Agata fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1386 — Data: 14 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Masina Alberto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 — Data: 24 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Bresolin Dina fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 6 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Perrotti Ezio di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1404 — Data: 20 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Floridi Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 33.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 marzo 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1409)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 29 settembre 1949, concernente il termine per la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1950, n. 50, alla pagina 645, riga sesta della colonna di sinistra, la data « 31 *marzo* 1950 » deve intendersi rettificata in « 31 *marzo* 1951 ».

(1456)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale è stata istituita nella provincia di Frosinone, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1950, n. 20, a pag. 300, 2ª colonna, il nome del membro rappresentante i lavoratori nella Commissione stessa, erroneamente indicato in « Annesi Vincenzo » deve intendersi rettificato in « Annesi Nicola ».

Inoltre, ai rappresentanti dei lavoratori, devono aggiungersi i seguenti due membri:

sig. Bovieri Vincenzo e dott. Cesari Francesco.

(1458)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 3 maggio 1948, n. 20447.2/8825, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena;
Vista la nota del Prefetto di Modena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Alessandro Dalla Volta, direttore della clinica medica dell'Università di Modena, dimissionario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott Alessandro Dalla Volta è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena, il prof. dott. Giuseppe Acanfora, preside della Facoltà di medicina dell'Università di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1431)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Messina, Siracusa, Catania e Ragusa, con sede a Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 30 luglio 1949, n. 20400.I.AG/151, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Messina, Siracusa, Catania e Ragusa, con sede a Messina;
Ritenuta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Carobene Saverio, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Carobene Saverio è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Messina, Siracusa, Catania e Ragusa, con sede a Messina, il veterinario provinciale dott. Tafuri Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 25 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1432)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 31 marzo 1948, n. 20409.2/8170, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari;
Vista la nota del Prefetto di Bari con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Virgilio Chini, docente in clinica e patologia medica, impedito da esigenze di servizio, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Virgilio Chini è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari, il prof. dott. Alfredo Ferrannini, docente di patologia speciale medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1434)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 31 dicembre 1948, n. 13450, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Guido De Francisci, vice prefetto.

Componenti:

dott. Costantino Pasero, medico provinciale;
prof. dott. Varo Girardi, docente di clinica ostetrica;
prof. dott. Aldo Bergamini, specialista in ostetricia;
Iolanda Barontini, ostetrica condotta.

Segretario:

dott. Renzo Malasoma.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1433)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 20 settembre 1949, n. 26015, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

dott. Giovanni Nicosia, vice Prefetto.

Membri:

prof. Emilio Durio;
prof. Franco Lorenzola;
prof. Felice Bucci, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Giuseppe Giuffrida;

Segretario:

dott. Giovanni Maldari.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Novara.

Roma, addì 3 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1410)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 20 settembre 1949, n. 26015, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

dott. Giovanni Nicosia, vice prefetto.

Membri:

prof. Augusto Giovanardi;
prof. Orlando Noce;
prof. Romano Maggiora Vergano, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Enrico Francò.

Segretario:

dott. Antonio Maggiora Vergano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Novara.

Roma, addì 16 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1411)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dieci posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante provvedimenti a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visti i regi decreti-legge 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ed il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, il decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra etiopica e nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione con le unità regolari delle Forze armate o nelle formazioni non regolari, dei profughi dei territori di confine e dei profughi d'Africa, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione o dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la docu-

mentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'esclusione dai limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visti la legge 20 marzo 1940, n. 233, ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, riguardanti la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante le norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sull'ammissione ai concorsi nell'impiego civile delle pubbliche Amministrazioni senza limiti di età dei sottufficiali di carriera che cessano dal servizio militare;

Visti il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 e la legge 12 aprile 1949, n. 149, riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 49727/12106/2.16.18/1.3.1 in data 20 dicembre 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a dieci posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione personale miniere), via Vittorio Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo C nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 ed alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 39 anni a norma delle disposizioni in vigore:

f) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o della lotta di liberazione, o per le ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, nel comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, nonchè per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni contenute nel secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.

2. Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

4. Diploma originale di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

E' data facoltà ai candidati di sostituire il diploma originale con un certificato, in carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, o con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto nei riguardi degli aspiranti che siano agenti subalterni statali di ruolo ex combattenti i quali, durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o durante la recente guerra, conseguirono il grado di ufficiale.

I predetti aspiranti produrranno pertanto il titolo di studio da essi posseduto.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto deve essere autenticato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, munito di marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito, alla marina o all'aeronautica dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, munita di marche da bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra e di altra attestazione di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva sempre che il riconoscimento stesso avvenga nei termini di cui al comma secondo del presente articolo, punto 8.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri, i profughi dai territori di confine di cui al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati od invalidi di cui alla lettera *f*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tali qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato munita di firma e di marca da bollo da L. 32, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere, a sua volta, debitamente legalizzata.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risultino le circostanze di cui sopra nonchè gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio non di ruolo.

I sottufficiali che si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, dovranno attestare tali condizioni mediante apposito documento, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dalle competente Amministrazione militare.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 9 del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo, rilasciato dal competente capo ufficio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documentti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 3 quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengano comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 5 ed eventualmente quello indicato al n. 9 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza, che dovrà essere allegato in aggiunta agli altri documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 3 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *C* nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia;

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale;

3) Prova pratica di dattilografia (scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura).

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° e di due funzionari di grado non inferiore al 7° dei ruoli del personale del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestivamente comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistenti aggiunti in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad assistenti aggiunti se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1950
Registro n. 5, foglio n. 146.

(1435)

PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 31 maggio 1947, bandito con decreto prefettizio n. 13381 San. del 31 maggio 1947;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 65 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

N.	Nominativo	Punti
1.	Palazzuoli dott. Alberto	punti 122,50/150
2.	Riggio dott. Giacomo	» 121,75/150
3.	Manganelli dott. Eleno	» 120 /150
4.	Filippone dott. Alessandro	» 117 /150
5.	Trevisonno dott. Vincenzo	» 116,25/150
6.	Arrigucci dott. Paolo	» 115,75/150
7.	Mammolotti dott. Mirocle	» 115,50/150
8.	Mancini dott. Giuseppe	» 114 /150
9.	Burroni dott. Ugo	» 110,50/150
10.	Petracchi dott. Mario	» 110 /150
11.	Quercioli dott. Vincenzo	» 109 /150
12.	Apuzzo dott. Pietro	» 108,25/150
13.	Ricci dott. Renzo	» 104,75/150
14.	Almi dott. Luigi	» 99,50/150
15.	Torlone dott. Giulio	» 98,50/150
16.	Cappelletti dott. Pellegrino	» 98 /150
17.	Tripodo dott. Angelo	» 97,75/150
18.	Giovannini dott. Simo	» 96,25/150
19.	Provvedi dott. Renato	» 95,75/150
20.	Monaci dott. Egidio	» 93,25/150
21.	Rottoli dott. Alberto, reduce, combattente, invalido di guerra	» 93 /150
22.	Simoncini dott. Mario, red. prigionia	» 93 /150
23.	Ricci dott. Ugo	» 92,75/150
24.	Buono dott. Luigi	» 92,50/150
25.	Sordi dott. Ferdinando	» 92,25/150
26.	Guarini dott. Pietro	» 92 /150
27.	Gigli dott. Arduino	» 91,75/150
28.	Mini dott. Tullio	» 91,50/150
29.	Giunti dott. Floro	» 91 /150
30.	Parenti dott. Cesarino	» 89,75/150
31.	Montaini dott. Delfo, reduce, combattente, orfano di guerra	» 89 /150
32.	Casini dott Mario, reduce, combattente	» 89 /150
33.	Niccoli dott. Piero, reduce, combattente, coniugato, due figli	» 88,75/150
34.	Desideri dott. Bruno, reduce, combattente, coniugato, un figlio	» 88,75/150
35.	Tortelli dott. Michele	» 88 /150
36.	Fralleone dott. Delfo, reduce, combattente, coniugato con un filio	» 87,50/150
37.	Rondinelli dott Riccardo, reduce combattente, celibe	» 87,50/150
38.	Fiorito dott. Stefano	» 87 /150
39.	Dei dott. Americo	» 86 /150
40.	Farneschi dott. Ermanno	» 85,75/150
41.	Grimaldeschi dott. Gastone	» 85 /150
42.	Di Ruggiero dott. Vito	» 84,50/150
43.	Vecchioni dott. Cipriano	» 84,25/150
44.	Della Corte dott. Salvatore	» 83 /150
45.	De Feo dott. Giovanni, reduce, combattente	» 82,75/150
46.	De Martino dott. Matteo	» 82,75/150
47.	Martini dott. Raffaello	» 82,25/150
48.	Canaletti dott. Costantino	» 81,75/150
49.	Montini dott. Rolando, reduce, combattente, coniugato	» 81,25/150
50.	Galeotti dott. Fernando, reduce, combattente, celibe	» 81,25/150
51.	Caianiello dott. Luigi	» 81 /150
52.	Turillazzi dott. Carlo, nato l'11 settembre 1915	» 80,75/150
53.	Stuart dott. Carlo, nato l'8 settembre 1921	» 80,75/150
54.	Masti dott. Bruno	» 80 /150
55.	Fantechi dott. Pietro	punti 79,50/150
56.	Nardi dott. Alfredo	» 79,25/150
57.	Mellone dott. Armando	» 78 /150
58.	Guerrini dott. Giovanni	» 77,50/150
59.	Oddone dott. Leonardo	» 77 /150
60.	Martignoni dott. Benso	» 76,50/150
61.	Cinotti dott. Vasco, reduce, combattente	» 75,50/150
62.	Cherubini dott. Arnaldo	» 75,50/150
63.	Dotti dott. Mario	» 75 /150
64.	Calattini dott. Livio	» 74,75/150
65.	Brettoni dott. Edoardo	» 74,25/150
66.	Cocola dott. Giulio, reduce, combattente	» 72,75/150
67.	Bianchi Bandinelli dott. Bandinello	» 72,75/150
68.	Andreini dott. Alberto, reduce, combattente, decorato di medaglia al valore	» 72 /150
69.	Capresi dott. Varno, coniugato	» 72 /150
70.	Cangemi dott. Ignazio	» 72 /150
71.	Sassetti dott. Emilio	» 71,50/150
72.	Gallo dott. Giuseppe, coniugato	» 69,50/150
73.	Taddei dott. Vinicio, celibe	» 69,50/150
74.	Cherici dott. Giovanni	» 68,50/150
75.	Niccolini dott. Agostino, reduce, combattente	» 68 /150
76.	Romano dott. Pasquale	» 68 /150
77.	Mastrojacovo dott. Michele	» 66 /150
78.	Rocchini dott. Raniero	» 64,50/150
79.	Bonacchi dott. Filippo	» 64,25/150
80.	Leonardo dott. G. Battista	» 64 /150
81.	Giorgi dott. Ezio	» 62,75/150
82.	Rossi dott. David	» 62,25/150
83.	Ferri dott. Augusto	» 60,25/150
84.	Lazzarini dott. Pietro	» 58,75/150
85.	Parrini dott. Roberto	» 58,50/150
86.	Caranti Ghino dott. Giorgio	» 57 /150
87.	Fargnoli dott. Amedeo	» 52,50/150

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 28 novembre 1949

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto n. 35774 in data 5 corrente, con il quale venivano designati i vincitori del concorso per le condotte medico-chirurgiche vacanti nei Comuni della provincia al 31 maggio 1947;
Visto che al dott. Giovannini Simo, che aveva dichiarato di concorrere per le varie condotte, secondo l'ordine con cui erano elencate nel bando di concorso, è stata assegnata erroneamente la condotta di Casole d'Elsa (Pievescola), invece di quella di Asciano (Chiusure) che precedeva, nell'elenco, quella di Casole d'Elsa,
Visto che, a seguito della constatazione di tale errore materiale, deve essere il dott. Giovannini dichiarato vincitore della condotta indicata per prima e che, in conseguenza della correzione di tale errore, vengono a determinarsi, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai concorrenti che seguono il dott. Giovannini in graduatoria, alcune modificazioni nella assegnazione delle condotte;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto prefettizio 35774, in data 5 corrente, è revocato.

Art. 2.

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:
1. Palazzuoli dott. Alberto: Siena (Camollia);
2. Riggio dott. Giacomo: Siena (supplente);
3. Manganelli dott. Eleno: Colle Val d'Elsa (1ª condotta capoluogo);

4. Filippone dott. Alessandro: Colle Val d'Elsa (2ª condotta capoluogo);
5. Trevisonno dott. Vincenzo: Poggibonsi (2ª condotta capoluogo);
6. Arrigucci dott. Paolo: Buonconvento (condotta di levante;
7. Mammolotti dott. Mirocle: Abbadia San Salvatore (2ª condotta capoluogo);
8. Mancini dott. Giuseppe: Sinalunga (condotta del capoluogo;
9. Burroni dott. Ugo: Asciano (1ª condotta capoluogo);
10. Petracchi dott. Mario: Chianciano;
11. Quercioli dott. Vincenzo: Torrita (2ª condotta capoluogo);
12. Apuzzo dott. Pietro: Asciano (2ª condotta);
13. Ricci dott. Renzo: Chiusi (capoluogo);
14. Almi dott. Luigi: Castelnuovo Berardenga (San Piero);
15. Torlone dott. Giulio: Cetona (capoluogo);
16. Cappelletti dott. Pellegrino: Chiusi Scalo;
17. Tripodo dott. Angelo: Pienza (Monticchiello);
18. Giovannini dott. Simo: Asciano (Chiusure);
19. Provvedi dott. Renato: Casole d'Elsa (Pievescola);
20. Monaci dott. Egidio: Montalcino (Castelnuovo dell'Abate);
21. Rottoli dott. Alberto: Montepulciano (Abbadia);
22. Simoncini dott. Mario: Montepulciano (Acquaviva);
23. Ricci dott. Ugo: Castelnuovo Berardenga (San Gusmè);
24. Buono dott. Luigi: San Casciano Bagni (Palazzone);
25. Sordi dott. Ferdinando: senza assegnazione, in quanto le condotte da lui indicate sono state assegnate ai concorrenti che lo precedono;
26. Guarini dott. Pietro: Montepulciano (Gracciano);
27. Gigli dott. Arduino: Monticiano (capoluogo);
28. Mini dott. Tullio: Murlo (Vescovado);
29. Giunti dott. Floro: San Casciano dei Bagni (capoluogo);
30. Parenti dott. Cesarino: Torrita di Siena (Montefollonico);
31. Montaini dott. Delfo: Trequanda (Petroio-Castelmuzio;
32. Casini dott. Mario: senza assegnazione in quanto le condotte da lui indicate sono state assegnate ai concorrenti che lo precedono;
33. Niccoli dott. Piero: Gaiole in Chianti (Castagnoli);
34. Desideri dott. Bruno: Cetona (Le Piazze);
35. Tortelli dott. Michele: Rapolano Terme (Serre);
36. Fralleone dott. Delfo: Radicondoli (Belforte);
37. Rondinelli dott. Riccardo: Castiglion d'Orcia (Vivo);
38. Fiorito dott. Stefano: Piancastagnaio (Saragiolo);
39. Dei dott. Amerigo: Chiusdino (Montalcinello);
40. Farneschi dott. Ermanno: San Casciano Bagni (Celle sul Rigo);
41. Grimaldeschi dott. Gastone: Monticiano (San Lorenzo a Merse).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni, negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 31 dicembre 1949

Il prefetto: SPASIANO

(1418)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 11755/3° San. del 24 giugno 1947, con cui veniva bandito il concorso per trentacinque posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso costituita con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 27 gennaio 1948, del 3 agosto 1949, n. 20488.2/11267 e del 22 settembre 1949, n. 20488.2/2678;

Visti gli articoli 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 del regolamento del concorso a posti di sanitario, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso citato in premessa:

1.	Tricerri Attilio	punti 147,50/150
2.	Torella Luigi	» 130 /150
3.	Boggio Antonio	» 129,50/150
4.	Terzago Camillo	» 123 /150
5.	Berta Bruno	» 121,45/150
6.	Badalla Achille	» 120,75/150
7.	Ceroni Giuseppe	» 120,50/150
8.	Pavetto Andrea (ex aequo)	» 118 /150
9.	Simone Vittorio (ex aequo)	» 118 /150
10	Tavano Teresio	» 117,75/150
11.	Oldano Giovanni	» 117,25/150
12.	Rosati Giovanni	» 113,75/150
13.	Costantini Altomonte Romualdo	» 112,50/150
14.	Salvemini Mario (ex aequo)	» 112,25/150
15.	Amorfini Corrado (ex aequo)	» 112,25/150
16.	Grasso Lucillo	» 108,75/150
17.	Grillo Cesare	» 106,75/150
18.	Cavagnino Pietro	» 105,25/150
19.	Bonino Alberto	» 103,25/150
20.	Cassano Pietro	» 102,50/150
21.	Jelmoni Pietro	» 102,25/150
22.	Rivalta Modesto	» 102 /150
23.	Monti Dante	» 101,25/150
24.	Re Delfino	» 100,50/150
25.	Pagetto Giuseppe	» 99,25/150
26.	Gobbi Giuseppe	» 98,25/150
27.	Corgnati Cesare	» 97,75/150
28.	Picco Cesare (ex aequo)	» 97,50/150
29.	Bosetti Adriano (ex aequo)	» 97,50/150
30.	Zantonelli Marcello (ex aequo)	» 97,50/150
31.	Cianferoni Giorgio (ex aequo)	» 97,25/150
32.	Vecchia Giuseppe (ex aequo)	» 97,25/150
33.	Taccone Pietro (ex aequo)	» 96,50/150
34.	Fortina Pietro (ex aequo)	» 96,50/150
35	Capuano Sante	» 96 /150
36.	Romero Carlo (ex aequo)	» 95,75/150
37.	Delsignore Gesualdo (ex aequo)	» 95,75/150
38.	Debiasi Spiridione	» 95,25/150
39.	Dellarole Guglielmo (ex aequo)	» 93,75/150
40.	Barbero Angelo (ex aequo)	» 93,75/150
41.	Pagliaini Giovanni (ex aequo)	» 93,75/150
42.	Zanolo Mario	» 93,25/150
43.	Beltaro Basilio	» 93 /150
44.	Ferrara Lanfranco (ex aequo)	» 92,75/150
45.	Falcetto Italo (ex aequo)	» 92,75/150
46.	Ghisio Carlo	» 92,50/150
47.	Andorno Bruno	» 92,25/150
48.	Castelli Danilo	» 92 /150
49.	Scarognina Pietro	» 91,50/150
50.	Trovato Antonio	» 90,50/150
51.	Zanetto Primino	» 90,25/150
52.	Peracchio Aldo	» 90 /150
53.	Frego Enrico (ex aequo)	» 89 /150
54.	Vannucci Irma (ex aequo)	» 89 /150
55.	Piccinelli Vincenzo (ex aequo)	» 88 /150
56.	Giugamino Silvio (ex aequo)	» 88 /150
57.	Negri Umberto	» 87,50/150
58.	Bigliocca Giovanni	» 87,25/150
59	Leone Francesco	» 86,75/150
60	De Serafini Gaetano	» 86 /150
61.	Biondo Antonio	» 85,75/150
62.	Calzone Renato	» 85,50/150
63.	Danioni Alfredo	» 85,25/150
64	Gambaro Mario (ex aequo)	» 85 /150
65.	Milani Aldo (ex aequo)	» 85 /150
66.	Sapelli Vincenzo (ex aequo)	» 84,50/150
67.	Franco Francesco (ex aequo)	» 84,50/150
68.	De Marchi Marino	» 84,25/150
69	Notarantonio Sirio	» 84 /150
70.	Schepis Giuseppe (ex aequo)	» 83 /150
71.	Ferrario Enrico (ex aequo)	» 83 /150
72.	Sormano Pietro (ex aequo)	» 82 /150
73.	Corso Germano (ex aequo)	» 82 /150
74.	Barvitius Ferdinando	» 81,75/150
75.	Villa Rodolfo	» 81,50/150
76.	Bianchi Calliope (ex aequo)	» 81,25/150
77.	Gallo Giovanni (ex aequo)	» 81,25/150
78.	Tagliaferro Pietro	» 79,75/150

79. Allorio Riccardo . . . . punti 79,25/150
80. Giovannini Eraldo . . . . » 78 /150
81. Giovachini Ercole . . . . » 77,75/150
82. Cusmano Epifanio (ex aequo) . . » 75,75/150
83. Grillo Ambrogio (ex aequo) . » 75,75/150
84. Romersa Giovanni (ex aequo) . » 75,25/150
85. Cirillo Francesco (ex aequo) » 75,25/150
86. Miglio Mario (ex aequo) . . . » 75 /150
87. Traso Antonio (ex aequo) . . . » 75 /150
88. Aviotti Francesco . . » 74,75/150
89. Rivalta Marino . . . . . » 74,50/150
90. Maffeo Fausto . . . . » 74 /150
91. Olivelli Francesco . . . » 71,75/150
92. Salerno Giovanni . . » 70,75/150
93. Pesando Giuseppe . » 70,25/150
94. Martinetti Ugo (ex aequo) . » 69 /150
95. Givone Sergio (ex aequo) » 69 /150
96. Travaglio Paolo . » 68,75/150
97. Davini Mario » 68,25/150
98. Gaio Vittorio . » 67,50/150
99. Conti Carlo (ex aequo) . » 67 /150
100. Bellazzi Serafino (ex aequo) » 67 /150
101. Fornara Oreste . . . » 66,75/150
102. Bertola Celso . . » 66 /150
103. Buglione Ceresa Aldo . . . . » 65,75/150
104. Farina Giuseppe . . . . » 63,75/150
105. Cavagnino Francesco . . » 63,25/150
106. Mazzetti Augusto . . . . » 62,50/150
107. Sola Aldo . . . . » 62 /150
108. Pesando Luigi . » 60,75/150
109. Tomenotti Domenico (ex aequo) » 60,50/150
110. Avetta Giovanni (ex aequo) . . » 60,50/150
111. Davini Renato (ex aequo) . . » 60,50/150
112. Conte Secondo . . » 58,25/150
113. Garlasco Giuseppe . . . . » 57,75/150
114. Rolando Ivo . . . . . » 54 /150

Vercelli, addì 10 marzo 1950

Il prefetto: QUAINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio 10 marzo 1950, n. 6757,3 San. con cui si approva la graduatoria del concorso a trentacinque posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 giugno 1946;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso predetto sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Tricerri Attilio: Crescentino;
2. Torella Luigi: Tronzano (condotta sup.);
3. Boggio Antonio: Gattinara;
4. Terzago Camillo: Livorno Ferr. (1ª condotta);
5. Berta Bruno: Palazzolo Vercellese;
6. Badalla Achille: Santhià (2ª condotta);
7. Ceroni Giuseppe: Vigliano Biellese;
8. Pavetto Andrea: Livorno Ferraris (2ª condotta);
9. Simone Vittorio: Valle Mosso;
10. Tavano Teresio: Candelo;
11. Oldano Giovanni: Andorno Micca;
12. Rosati Giovanni: Borgosesia;
13. Costantini Altomonte: Coggiola;
14. Salvemini Mario: Trivero;
15. Amorfini Corrado: Scopa;
16. Grasso Lucillo: Salussola;
17. Grillo Cesare: Moncrivello;
18. Cavagnino Pietro, Viverone;
19. Bonino Alberto: Pray Biellese;
20. Cassano Piero: Rive e Pertengo;
21. Jelmoni Piero: non ha indicato sedi;
22. Rivalta Modesto: Quinto Vercellese;
23. Monti Dante: Alice Castello;
24. Re Delfino: Occhieppo Superiore;
25. Pagetto Giuseppe: Pralungo;
26. Gobbi Giuseppe: Camandona;
27. Corgnati Cesare: Cellio e Breia;
28. Picco Cesare: Mezzana Mortigliengo;
29. Bosetti Adriano: Prarolo;
30. Zantonelli Marcello: non ha indicato sedi;
31. Cianferoni Giorgio: non ha indicato sedi;
32. Vecchia Giuseppe: non ha indicato sedi;
33. Taccone Pietro: Zubiena;
34. Fortina Piero: Casanova Elvo;
35. Capuano Santo: Boccioleto;
36. Romero Carlo: Fobello;
37. Del Signore Gesualdo: Castelletto Cervo;
38. De Biasi Spiridione: Campertogno;
39. Dellarole Guglielmo: Rosazza-Piedicavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 21 marzo 1950

Il Prefetto: QUAINI

(1397)

PREFETTURA DI COMO

Esito del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visti gli atti relativi al concorso interno per titoli ed esami per il posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 51602/20400.12.33, in data 26 marzo 1949, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la quale ha ritenuto idoneo l'unico candidato dott. Carlo Sampietro, con punti 141,05/200;

Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 75, 76, 77, 78 del regolamento n. 281 dell'11 marzo 1935;

Decreta:

Il dott. Carlo Sampietro è dichiarato vincitore del concorso interno per titoli ed esami per il posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

Como, addì 21 marzo 1950

p. *Il prefetto*: MARCHEGIANO

(1415)

Esito del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visti gli atti relativi al pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 58129/20400.12.23, in data 26 marzo 1949, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la quale ha ritenuto idonea l'unica concorrente dottoressa Invernizzi Ida, con punti 99.625/150;

Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 67 e seguenti del regolamento n. 281 dell'11 marzo 1935 e la legge 1° marzo 1949, n. 55, contenente le norme transitorie per i concorsi sanitari;

Decreta:

La dottoressa Invernizzi Ida è dichiarata vincitrice del concorso per titoli ed esami per il posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

Como, addì 21 marzo 1950

p. *Il prefetto*: MARCHEGIANO

(1416)

PREFETTURA DI TERAMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto in data 3 febbraio 1950, n. 1765, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 31 dicembre 1948, n. 21401;

Visto il decreto 13 febbraio 1950, n. 1775, con il quale veniva provveduto a dichiarare i vincitori del concorso predetto;

Visto che i dottori Clape Andrea e Tarquini Armando, rispettivamente vincitori del concorso per le sedi di Teramo (3ª zona) e Rocca Santa Maria, hanno rinunziato alla nomina;

Ritenuto di dover procedere alla nomina per le predette sedi dei concorrenti dichiarati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria i rinunciatari e che abbiano chiesto quelle sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per il posto a fianco di ciascuno segnato:

Tarquini dott. Armando: Teramo (3ª zona);
Bianchini dott. Antonio: Rocca Santa Maria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 9 marzo 1950

Il prefetto: GIANNITRAPANI

(1394)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 15277 in data 21 marzo 1949, con il quale è stato indetto il concorso interno al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del predetto concorso, nominata con decreto in data 5 agosto 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti gli articoli 75 e 78 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, in base alla quale il dott. Mengoli Mario di Luigi è stato dichiarato idoneo a coprire il posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna, con il punteggio complessivo di punti 152,40/200.

Bologna, addì 16 marzo 1950

Il prefetto: DE SIMONE

(1390)

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 278/53285 in data 31 dicembre 1947, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso, nominata con decreto in data 5 agosto 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 75 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Pierini dott. Renato di Omero, punti 107,39 su 150;
2. Pellegrini dott. Clara in Morelli di Raffaele, punti 95,63 su 150;
3. Gavelli dott. Antonio di Enea, punti 68,05 su 150.

Il presidente della Deputazione provinciale di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per 8 giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Bologna, addì 16 marzo 1950

Il prefetto: DE SIMONE

(1391)

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria del concorso al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Avellino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto prefettizio in data 20 agosto 1947, numero 26718/San., con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Avellino;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso costituita dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con i decreti in data 13 novembre 1948 e 20 gennaio 1949;

Visto l'art. 79 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato ed in base alla quale il dott. Carmine Melino, vincitore del concorso, è risultato 1° classificato con voti 70,35 su 75 (per le prove pratiche e di esame) e con punti 5,25 su 75 per i titoli; 2° il dott. Arnaldo Casella con voti 54,60 su 75 (prove pratiche e di esame) e voti 2 su 75 per i titoli (idoneo).

Avellino, addì 10 marzo 1950

Il prefetto: VELASCO

(1388)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.